IT

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral), Budějovický Budvar, národní podnik (rappresentante: K. Čermák, avvocato)

### Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-191/07, Anheuser-Busch/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «BUDWEISER» per prodotti della classe 32, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 20 marzo 2007, R 299/2006-2, che ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione di diniego della registrazione del detto marchio nel quadro dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi internazionali figurativi e denominativi «BUDWEISER» e «Budweiser Budvar» per prodotti delle classi 31 e 32

## Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Anheuser-Busch Inc. è condannata alle spese.
- (¹) GU C 193 del 15.8.2009

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Causa C-234/09) (1)

[Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 204, n. 1, lett. a) — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 859 — Regime di transito esterno — Speditore autorizzato — Sorgere di un'obbligazione doganale — Documento di transito per merci inesistenti]

(2010/C 246/14)

Lingua processuale: il danese

### Giudice del rinvio

Vestre Landsret

# Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuta: DSV Road A/S

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione degli artt. 1 e 4, nn. 9 e 10, nonché degli artt. 92, 96 e 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Speditore autorizzato che ha erroneamente generato nel nuovo sistema di transito informatizzato (CNTS) due documenti di transito per una stessa partita di merci con la conseguente attribuzione ad una sola partita di merci di due differenti movement reference number — Sorgere di un'obbligazione doganale in seguito all'impossibilità di appurare il regime comunitario di transito esterno tramite la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione — Prelievo dei diritti doganali su merci dichiarate, ma fisicamente inegistenti

### Dispositivo

L'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 648, dev'essere interpretato nel senso che non è applicabile ad una situazione quale quella della causa principale in cui uno speditore autorizzato abbia generato per errore due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce, dato che il regime soprannumerario, avendo ad oggetto una merce non esistente, non può comportare il sorgere di un'obbligazione doganale in applicazione di tale disposizione.

(1) GU C 205 del 29.8.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-248/09) (1)

(Atto di adesione all'Unione europea — Unione doganale — Misure transitorie — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata — Formalità di esportazione — Dazi all'importazione — IVA)

(2010/C 246/15)

Lingua processuale: il lettone

# Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

#### Parti

Ricorrente: SIA Pakora Pluss

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 4, n. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell'art. 448, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e dell'allegato IV, capo 5, punto 1, dell'Atto di adesione all'Unione europea 2003 — Importazione per via marittima di un autoveicolo — Immissione in libera pratica in esenzione dai dazi doganali o da altre misure doganali applicabili alle merci che, alla data di adesione, erano in fase di trasporto nella Comunità allargata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione

# Dispositivo

- 1) L'allegato IV, capo 5, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se le formalità di esportazione ivi stabilite siano state rispettate, è irrilevante sapere se gli atti previsti all'art. 448 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787, sono stati compiuti, anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico.
- 2) Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, e il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, sono applicabili nei nuovi Stati membri a partire dal 1º maggio 2004, senza che si possa invocare il beneficio del regime di cui al capo 5, n. 1, dell'allegato IV dell'atto di adesione allorché le formalità di esportazione ivi stabilite non sono state rispettate relativamente a merci in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione di detti nuovi Stati membri all'Unione europea.

- 3) L'art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che i dazi all'importazione non includono l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l'importazione di beni.
- 4) Quando una merce è importata, l'obbligo di versare l'imposta sul valore aggiunto incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione.

(1) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bianca Purrucker/ Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-256/09) (1)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori o cautelari — Riconoscimento ed esecuzione]

(2010/C 246/16)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

#### **Parti**

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione del capo III del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Applicazione delle norme di riconoscimento e di esecuzione del detto regolamento a una misura provvisoria che attribuisce l'affidamento di un minore al padre e che dispone il ritorno presso quest'ultimo del minore, trattenuto dalla madre in un altro Stato membro